

Regolamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche per i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 ottobre 2023, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 330/2023 – Verb. 485

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “*Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche*”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “*Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165*”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019 ed in particolare l'articolo 19 bis;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 12 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31 marzo 2023 (nel seguito per brevità “Codice”);

VISTO l'art. 52 del “Codice” il quale dispone che “*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti...*”;

CONSIDERATO, in particolare, che per questo genere di affidamenti a tenore del medesimo articolo, la Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici “*anche previo sorteggio di un campione*” da individuare con modalità predeterminate ogni anno;



CONSIDERATO che, stante la numerosità delle procedure relative all'affidamento diretto di servizi e forniture, si ritiene opportuno concentrare i controlli a campione prioritariamente su quelle disposte ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice;

VISTA la relazione del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0301967 del 12 ottobre 2023;

RITENUTO necessario, al fine di dare attuazione alla sopra citata normativa, implementare e rendere operativo un regolamento che definisca le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture infra 40.000 euro per l'Ente;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1769 della riunione del 17 ottobre 2023;

RAVVISATA l'opportunità di procedere;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023, di cui all'allegato parte integrante della presente deliberazione.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani



REGOLAMENTO

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023

PREMESSA

L'art. 52 del d.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli *"operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti"*.

Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici *"anche previo sorteggio di un campione"* da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.1 del Codice relativo ai compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento, le attività di verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, restano incardinate in capo al RUP il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Il seguente regolamento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture infra 40.000 euro per l'Ente.

OGGETTO DEI CONTROLLI

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture infra 40.000 euro.

INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE E PERIODO DI RIFERIMENTO

I controlli dovranno essere effettuati su un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, estratto dall'insieme degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, determinato con le procedure indicate nel seguito, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il presente regolamento individua la numerosità del campione percentuale da estrarre in relazione alle fasce di valore dell'affidamento, al netto dell'IVA, come riportato nella sottostante Tabella 1; il periodo di riferimento è di un semestre solare (01 gennaio – 30 giugno e 01 luglio – 31 dicembre). È facoltà delle singole stazioni appaltanti, individuate dalle prime 3 cifre del CDS, incrementare la frequenza dei controlli utilizzando il quadrimestre solare (01 gennaio – 30 aprile, 01 maggio – 31 agosto e 01 settembre – 31 dicembre) in funzione del numero di affidamenti effettuati nel periodo di riferimento.

| Valore V dell'affidamento al netto dell'IVA | Percentuale |
|---|-------------|
| $V < 5.000$ euro | 10% |
| $5.000 \text{ euro} \leq V < 20.000$ euro | 15% |
| $20.000 \text{ euro} \leq V < 40.000$ euro | 20% |

Tabella 1

SCHEMA OPERATIVO

Ciascuna stazione appaltante individua l'ufficio o il gruppo di persone da incaricare per la catalogazione degli affidamenti e lo svolgimento delle operazioni di estrazione dei campioni da verificare. Tale ufficio al termine del periodo di riferimento dovrà:

- a) Predisporre, ad esempio utilizzando il repertorio contratti¹ di Sigla, l'elenco degli affidamenti diretti di servizi e forniture infra 40.000 euro effettuati nel periodo, in ordine cronologico;
- b) Eliminare dall'elenco così predisposto tutti gli affidamenti che, per ragioni ad esempio di rendicontazione, sono stati già sottoposti alla verifica dei requisiti;
- c) Suddividere gli affidamenti rimanenti del periodo nelle due o tre fasce indicate in precedenza, ottenendo la numerosità di ogni singolo insieme e, conseguentemente, la numerosità del campione da controllare applicando le percentuali di Tabella 1²;
- d) Sorteggiare casualmente per ciascuno dei sottoinsiemi ottenuti in precedenza il numero di affidamenti da controllare. Gli affidamenti di ciascun sottoinsieme dovranno essere stati precedentemente numerati progressivamente (mantenendone l'ordine cronologico) e quindi si utilizzerà, ad esempio, un generatore di numeri casuali (ve ne sono diversi su Internet, tra i quali "Integer Set Generator" - <https://www.random.org/integer-sets/> oppure "Generate a Random Integer - Online Tools" <https://onlinetools.com/random/generate-random-integers>) per selezionare gli affidamenti da controllare.

¹ Per la predisposizione dell'elenco si possono utilizzare metodi alternativi (ad esempio l'estrazione dal protocollo dei provvedimenti di decisione di contrattare e affidamento diretto, un elenco ordini progressivo mantenuto dalla stazione appaltante, etc.)

² Per ovvi motivi la numerosità del campione da sottoporre alle verifiche è rappresentata da un numero intero, pertanto da arrotondare all'intero più vicino. Nel caso in cui l'arrotondamento fornisca valore zero, in presenza di affidamenti nella fascia di riferimento, le verifiche dovranno essere effettuate su almeno un affidamento. Esempio: nell'ipotesi di 2 affidamenti nella fascia di valore da 20.000 euro a 40.000 euro (esclusi). Il 20% di 2 è 0,4; arrotondando 0,4 all'intero più vicino otteniamo zero. In tal caso dovrà essere estratto e controllato un affidamento.

Il complesso delle operazioni di controllo, composto sia dalle operazioni di sorteggio del campione sia dal risultato delle verifiche effettuate successivamente, deve essere documentato con apposito verbale.

Si precisa che i controlli dovranno essere effettuati a cura del RUP di ciascun affidamento il quale sarà coadiuvato dall'ufficio o dal gruppo di persone già individuato.

ESITI DELLE VERIFICHE

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

A tal fine il RUP invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. N. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*.

Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, secondo il quale *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

Il verbale contenente i risultati della verifica dovrà essere trasmesso dai RUP designati nell'ambito dei procedimenti all'ufficio incaricato delle operazioni di catalogazione e sorteggio degli affidamenti.

VALIDITÀ E APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a partire dal giorno della sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.